



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

n. r.g.e. 830 /2026

Nella procedura promossa da:

████████████████████

Contro

████████████████████

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- visto il titolo, il processo verbale di pignoramento e l'istanza di vendita tempestivamente depositata;
- dispone la stima dei beni pignorati a cura della società incaricata entro il 15.7.2026 ;
ritenuto di procedere alla liquidazione dei diritti oggetto di espropriazione ai sensi dell'art. 532 c.p.c., affidando le cose pignorate alla società V.G.C. S.r.l. proceda alla vendita in qualità di commissionario;
- ritenuto che essendo la società indicata iscritta anche quale gestore delle vendite telematiche non sia necessario individuare, allo stato, un gestore diverso rispetto al commissionario;
- ritenuto che la vendita telematica affidata alla società V.G.C. S.r.l. non sia pregiudizievole per gli interessi della procedura nell'ottica della sollecita vendita non comportando maggiori costi a carico della stessa;
- visti gli artt. 490, 530, 532 e 533 c.p.c., l'art.161 ter disp. att. c.p.c. e il D.M. 11/2/1997 n. 109 e l'art. 25 del D.M. 32/2015;

NOMINA

Custode e Stimatore dei beni pignorati e altresì Commissionario e Gestore per la vendita dei beni pignorati, nella consistenza dei beni descritti nel verbale di pignoramento, la società V.G.C. S.r.l.;

DISCIPLINA

come segue i rapporti con il commissionario:

- il commissionario svolge il proprio incarico con la diligenza, la trasparenza e la terzietà che la natura dell'attività impongono e comunque **nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;**
- può concedere dilazioni di pagamento non oltre giorni 5 dalla data dell'aggiudicazione del bene;
- il suo compenso è stabilito, sulla base del d.m. 109/1997;
- non è tenuto allo "star del credere" e, quindi, in alcun caso potrà maturare un compenso o una maggiore provvigione oltre quella di cui sopra;
- esegue la vendita forzata dei mobili pignorati nel modo che ritiene più conveniente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

- A) **Gara telematica:** la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica sulla piattaforma <https://ivgbergamo.fallcoaste.it> previa pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche e pubblicazione della presente ordinanza, foto e altra documentazione utile relativa ai beni mobili sui seguenti siti internet: www.ivgbergamo.it; www.astagiudiziaria.com ;
- B) **Inizio e durata della gara:** la data di inizio e la durata della gara telematica è fissata dal commissionario in modo tale che sia assicurata agli interessati la possibilità di esaminare, con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e per visione diretta almeno tre giorni prima della vendita; sia possibile svolgere tentativi di vendita di numero non superiore a tre di uguale durata temporale, comunque non inferiore a giorni cinque ciascuna; tra l'uno e l'altro tentativo di vendita non decorrano meno di due giorni; che il commissionario successivamente ai tre esperimenti di vendita deve restituire gli atti alla cancelleria, fornendo prova dell'attività svolta per reperire potenziali acquirenti e di aver effettuato la pubblicità disposta nel presente provvedimento e comunque nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;
- C) **Prezzo base:** il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è quello indicato nella relazione di stima redatta a cura della società V.G.C. S.r.l.;
- D) **Importo globale della vendita:** l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita è fissata nella somma indicata nel precetto, aumentata degli interessi come portati nel titolo e delle presumibili spese legali;
- E) **Registrazione sui siti dedicati alle aste e caparra:** gli interessati a partecipare alla gara e ad effettuare le offerte irrevocabili di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sui siti internet di cui sopra o da questi richiamati e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 20 % del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito fa sì che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione alla gara, bloccando la carta per un importo pari al 20% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).
- F) **Offerta irrevocabile di acquisto:** l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sui siti sopra indicati; l'offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura del commissionario e nei limiti delle disponibilità del commissionario, gli interessati potranno usufruire di un terminale per l'effettuazione di offerte.
- G) **Aggiudicazione del bene:** il commissionario procederà alla aggiudicazione del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà aver effettuato l'offerta maggiore. All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari a 1,5% sulla caparra versata. Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato entro il termine di cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, salvo minor termine stabilito dal commissionario, a scelta del vincitore della gara:
- 1) tramite bonifico bancario;



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

- 2) mediante bancomat, pago bancomat o carta di credito presso la sede del Commissionario (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
- 3) tramite assegno circolare non trasferibile intestato a V.G.C. S.r.l. da depositare presso la sede del commissionario;
- sino al limite massimo consentito dalla Legge in denaro contante.
- H) **Restituzione della caparra:** ai soggetti non risultati aggiudicatari verrà ripristinata la piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente, o in caso di sopraggiunta difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara.
- I) **Consegna dei beni:** i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo; ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la caparra, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
- J) **Ritiro dei beni:** l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni entro 7 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al custode/commissionario il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, la società incaricata provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, comma 3, e 2797 c.c.
- Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e sotto la responsabilità del medesimo per il trasporto, potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.
- K) **Ulteriori eventuali esperimenti di vendita:** Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il Commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 30%. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30%. Ove i beni non vengano venduti, in tutto e/o in parte, nei tre esperimenti così disposti, il commissionario dovrà segnalarlo con tempestività nel fascicolo telematico;
- L) **Documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse:** Il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere. Il



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

commissionario, inoltre, documenterà le operazioni di vendita telematica eseguite depositando, per ciascuna vendita effettuata, un report sull'inizio e la conclusione della gara, nonché sulle offerte in rialzo via via ricevute. Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, dovranno essere versate dal Commissionario su apposito conto corrente che sarà acceso dal medesimo, intestato alla procedura e vincolato ad ordine del giudice, entro sette giorni lavorativi dall'integrale pagamento del dovuto da parte dell'aggiudicatario;

M) **Garanzie** - la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura. Avendo la presente vendita natura di vendita coattiva essa non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di essi tenuto conto nella determinazione del prezzo base di vendita;

N) **Oneri fiscali** - ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell'acquirente

ORDINA

al creditore procedente di versare al commissionario l'importo forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà essere disposta la revoca del presente provvedimento;

NOMINA/ CONFERMA

la società V.G.C. S.r.l. custode dei beni pignorati

DISPONE

che in tale veste la società provveda:

- 1) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti straordinari e urgenti;
- 2) a fornire ogni informazione, anche telefonica, agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;
- 3) a mostrare agli interessati i beni offerti in vendita, secondo le modalità indicate;

DISPONE

che la società V.G.C. S.r.l. provveda nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte **alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti indicati di cui al punto A)**, di questa ordinanza, della relazione di stima e dei propri recapiti.

DISPONE

che per i **beni mobili registrati** la società proceda ad effettuare la pubblicità almeno **45 giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di pignoramento che abbia ad oggetto beni mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'importo di euro 100 a lotto a



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

carico del creditore procedente come previsto dall'art. 18 bis D.P.R. 115/2002 e solo per tali beni.

Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del TU spese di giustizia.

ORDINA

Al creditore procedente, **solo in caso di pignoramento di beni mobili registrati**, di bonificare sul conto corrente intestato alla società V.G.C. S.r.l. acceso presso la Banca BPER (IBAN IT70V0538711106 000044304157) con causale "fondo spese proc. esec. mob. r.g.e. n. _____830 /2026 _____" la somma di € 300,00 e ciò per fare fronte alle spese vive che la società dovrà ragionevolmente sostenere per il pagamento del Portale delle Vendite Pubbliche entro 20 giorni a decorrere dalla data di udienza in cui è stata disposta la vendita , **con l'avvertimento che la mancata corresponsione del fondo spese nel termine previsto determinerà l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.**

LIQUIDA

a favore della società V.G.C. S.r.l. i compensi previsti dalle tariffe ministeriali per le attività di stima (d.m. 30.5.2002, nella misura concordata), di custodia (d.m. 80/2009) e di vendita (d.m. 109/1997), autorizzando la stessa a trattenerli dal ricavato complessivo, che verrà poi depositato, al netto, sul conto corrente della procedura;

Avvisa

i creditori che possono chiedere la distribuzione delle somme, ex art. 541 c.p.c., secondo un piano concordato entro 20 giorni dalla vendita effettuata dal commissionario, mediante deposito telematico del medesimo piano concordato e previa notifica dello stesso al debitore

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

FISSA

- ai sensi degli artt. 532, 533 c.p.c., udienza innanzi a sé per il giorno ____4.12.2026____ alle ore _____10.45 per il rendiconto, per la distribuzione del ricavato o per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 164 bis disp. Att. c.p.c.

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alla società V.G.C. S.r.l. per gli adempimenti di competenza e alle parti.

Bergamo, 19/06/2026

Il Giudice dell'Esecuzione



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

dott.ssa Natalina Vitali